# Cassazione penale sez. VI, 21/02/2023, n.14236

### RITENUTO IN FATTO

- 1. La Corte di appello di Torino, allâ??esito di rito abbreviato, ha confermato la condanna di D.N. alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per reati di evasione (art. 385 c.p.). La Corte di appello, premesso che non Ã" contestata la materialità dei fatti â?? poiché Ã" pacifico che lâ??imputata si allontanava dal luogo ove ristretta agli arresti domiciliari â?? ha escluso che lâ??illecito potesse ritenersi scriminato per inoffensività della condotta o la lievità del fatto tenuto conto sia della pluralità degli episodi, sia delle ragioni che determinavano la condotta stessa perché lâ??allontanamento era funzionale alla partecipazione a manifestazioni di protesta, analoghe a quelle nelle quali erano maturati i fatti per i quali era stata applicata la misura custodiale, confermando e, anzi, aggravando le esigenze cautelari a fondamento del titolo custodiale. La Corte ha valorizzato, altresì, che nelle more del giudizio lâ??imputata non manifestava segni di resipiscenza perché rifiutava di sottoscrivere gli adempimenti relativi alla notifica.
- 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi della??art. 173 disp. att. c.p.p. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione il difensore denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta insussistenza della inoffensivit della condotta: rileva che la??imputata aveva sempre comunicato alle autorit proposte alla sorveglianza i luoghi nei quali si sarebbe recata, anticipando anche pubblicamente i propri spostamenti e le attivit politiche che la??avrebbero coinvolta. La violazione della fattispecie incriminatrice di cui alla??art. 385 c.p. non si realizza con il mero allontanamento dal luogo prescritto ma implica un quid pluris consistente nella effettiva sottrazione ai controlli della??autorit nel caso insussistente con conseguente applicabilit della??art. 49, comma 2 c.p. e non punibilit del fatto. Lo stesso ufficio del Pubblico Ministero aveva chiesto, a suo tempo, la revoca della misura per insussistenza delle esigenze cautelari ed evidenziando che le condotte non era finalizzate ad evadere ma a a??sfidarea?• la giustizia con conseguente assoluta innocuit o, per certi versi, non tipicit delle condotte.

### Diritto

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso Ã" proposto per motivi manifestamente infondati e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Non sussistono i presupposti â?? della inoffensività della condotta o della mancanza dellâ??elemento psicologico del reato â?? per annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

Rileva il Collegio che il concetto di offensivitA della condotta, calibrato anche in relazione al contenuto dellâ??art. 49, comma 2, c.p., presuppone che un fatto tipico, cioÃ" inquadrabile nella fattispecie incriminatrice in relazione ai suoi elementi costitutivi (condotta materiale, elemento psicologico ed evento), si configuri, in concreto, come del tutto inidoneo a realizzare la offensività del bene protetto dalla fattispecie incriminatrice che, nel caso del reato di evasione di cui allâ??art. 385 cod. pen., viene individuato nellâ??esigenza di imporre il rispetto delle decisioni emesse al riguardo della limitazione della libertà personale della??imputato (o del condannato) dallâ??autorità giudiziaria. Non va trascurato che la misura cautelare degli arresti domiciliari si inquadra in una vasta gamma di misure attraverso le quali, pur in presenza di esigenze cautelari, tra le quali quella del pericolo di reiterazione delle condotte illecite, la misura della cautelare in carcere costituisce extrema ratio. Al giudice Ã" fatto obbligo, al momento della scelta della misura (art. 275 c.p.p.) di optare per lâ??applicazione della misura più adeguata e, proporzionata a realizzare il rispetto delle esigenze cautelari. Con la misura degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), il giudice prescrive alla??imputato di non allontanarsi dalla propria abitazionea?i, prescrizione alla quale Ã" funzionale lâ??esercizio dei poteri controllo da parte dellâ??autorità di polizia giudiziaria addetta (art. 284, comma 4 c.p.p. e art. 98 disp. att. c.p.p.). Il codice di rito delinea la misura degli arresti domiciliari, rispetto a quella di massimo rigore e di natura eminentemente coattiva della custodia in carcere, come una misura di natura fiduciaria nel senso che la sua esecuzione eâ??, in massima parte, rimessa alla volontà della persona che vi Ã" sottoposta assegnando meri compiti di controllo della??osservanza delle prescrizioni alla polizia giudiziaria.

Rispetto a tale composita funzione della misura degli arresti domiciliari la inoffensivit del fatto, presuppone che si accerti, in concreto, la inidoneit della condotta a realizzare la violazione della??interesse protetto perch connotata da modalit della condotta a realizzare la violazione talmente minimale da non compromettere la tutela del bene giuridico che costituisce la descritta ratio della fattispecie incriminatrice e che \tilde{A}" ravvisabile nel rispetto della decisione cautelare emessa dal giudice assicurando tutela, in primo luogo, al rispetto della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio coatto.

Secondo la prospettazione difensiva nel caso in esame, avendo lâ??imputata comunicato alla polizia giudiziaria preposta ai controlli lâ??allontanamento dal domicilio e i luoghi nei quali si sarebbe recata, non Ã" violata â??la ratioâ?• della misura impostale poiché lâ??imputata non si era sottratta alla possibilità di controllo da parte dellâ??autorità tenuta alla vigilanza, informata dei suoi spostamenti. A questo riguardo la difesa ha richiamato un precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451) reso in un caso in cui era stata, appunto, ritenuta lâ??inoffensività della condotta per un imputato che si era allontanato dallâ??abitazione ove era ristretto per farsi trovare fuori di essa dai carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere.

La estensione alla fattispecie concreta del principio di questa Corte non può essere accolta perché rivela una visione estremamente parziale della ratio della fattispecie incriminatrice ritagliata su un caso che presentava caratteristiche del tutto diverse dalla vicenda in esame nella quale lâ??imputata effettivamente comunicava allâ??autorità proposta ai controlli la sua intenzione di allontanarsi ma per recarsi in luoghi distanti e al di fuori delle possibilità di controllo della polizia (a prescindere se in tali luoghi venissero o meno consumati reati analoghi a quelli che avevano determinato lâ??applicazione della misura), ma violando la prescrizione del giudice che era quella di permanere nellâ??abitazione.

Le concrete modalità della condotta e la reiterazione dellâ??allontanamento, escludono che la funzione sostanziale della misura cautelare, da ravvisarsi nella esecuzione e adempimento della decisione emessa al riguardo della limitazione della libertà personale dellâ??imputata con la prescrizione di non allontanarsi dallâ??abitazione e rispetto alla quale Ã" servente la funzione di controllo rimessa alla polizia giudiziaria, sia stata in concreto assolta ovvero che si sia in presenza di una â??violazione minimaleâ?• dellâ??interesse protetto e, quindi, di una sostanziale inoffensività della condotta.

Non senza trascurare che la disciplina della misura degli arresti domiciliari prevede (art. 284, comma 3, cit.) un efficace sistema â?? quello dellâ??autorizzazione diretta al giudice che ha applicato la misura â?? per realizzare il giusto contemperamento tra esigenze di prevenzione speciale ed esigenze personali, anche connesse allâ??esercizio dei diritti fondamentali della persona.

Deve dunque affermarsi che lâ??allontanamento dalla propria abitazione da parte dellâ??imputato sottoposto agli arresti domiciliari. ancorché comunicato allâ??autorità preposta ai controlli, integra il delitto di evasione di cui allâ??art. 385 c.p. non potendosi ravvisare la inoffensività in concreto, ex art. 49, comma 2, c.p. della condotta, che viola la funzione della misura cautelare da ravvisarsi nella esecuzione e adempimento della decisione del giudice emessa al riguardo della limitazione della libertà personale dellâ??imputato con la prescrizione di non allontanarsi dallâ??abitazione e rispetto alla quale Ã" servente la funzione di controllo rimessa alla polizia giudiziaria.

Le concrete modalità della condotta e la reiterazione dellâ??allontanamento denotano, altresì, la consapevolezza dellâ??imputata di violare le prescrizioni impostele con riguardo ad un reato a dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dellâ??agente (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rapillo, Rv. 252876) e le conseguenti scelte del Pubblico Ministero, in materia cautelare.

2. Alla dichiarazione di inammissibilit del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo, in favore della Cassa

delle Ammende.

## **PQM**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023.

## Campi meta

**Massima :** L'allontanamento dalla propria abitazione da parte dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari, ancorch $\tilde{A}$ © comunicato all'autorit $\tilde{A}$  preposta ai controlli, integra il delitto di evasione di cui all'art. 385 c.p. non potendosi ravvisare la inoffensivit $\tilde{A}$  in concreto, ex art. 49, comma 2, c.p. della condotta, che viola la funzione della misura cautelare da ravvisarsi nella esecuzione e adempimento della decisione del giudice emessa al riguardo della limitazione della libert $\tilde{A}$  personale dell'imputato con la prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione e rispetto alla quale  $\tilde{A}$ " servente la funzione di controllo rimessa alla polizia giudiziaria.

Supporto Alla Lettura: Il delitto di evasione previsto dall'art. 385 c.p., punisce la condotta di colui che, legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, rompendo il vincolo apposto alla sua libertà personale. La disposizione presuppone lo stato di arresto o detenzione integrando il reato in questione la situazione in cui il soggetto evade da una struttura ospedaliera, ad esempio, o più, comunemente, dalla struttura carceraria o dalla propria abitazione (in caso di arresti domiciliari). La norma tutela, dunque, lâ??esecuzione della misura che restringe la libertÃ personale in maniera legittima. Lâ??evasione Ã" considerata quale un reato proprio, in quanto la qualità personale dellâ??autore determina la realizzazione della fattispecie: in particolar modo puÃ<sup>2</sup> essere commesso solo ed esclusivamente da persona legalmente arrestata e/o detenuta, essendo condizione di procedibilitA, ai fini della configurabilitA, lâ??elusione della misura restrittiva. Il reato in questione Ã" a forma libera, non sono determinanti le modalità tramite le quali il soggetto riesce ad evadere, quanto lâ??atto stesso. Presupposto fondamentale Ã" il dolo dellâ??autore: deve sussistere la precisa, cosciente e concreta volontà del soggetto agente di volersi sottrarre ad un provvedimento che limita la libert $\tilde{A}$ . Ad esempio non pu $\tilde{A}^2$  essere imputato per tale reato il soggetto che si allontana dal proprio domicilio a causa di un errata conoscenza del permesso concesso. Il bene giuridico tutelato dallâ??art. 385 c.p Ã" lâ??interesse dello Stato, nella??amministrazione della giustizia, al mantenimento ed alla??osservanza delle misure restrittive della libertA personale disposte nei confronti della??indagato, imputato o condannato.